

Omar De March Eros De March

Ambra Mattiello Manuel Bandiera Fabio Perissinotto Lorenzo Crescente Massimo Motta

Circolare informativa n. 15 del 22 maggio 2020

CORONAVIRUS – DECRETO RILANCIO Calendario delle scadenze

Di seguito il nuovo calendario delle scadenze fissato dal "Decreto Rilancio" e in vigore dal 19 maggio 2020.

- ✓ Proroga dei versamenti in precedenza sospesi
- ✓ Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (cc.dd. "avvisi bonari"): rimessione in termini e sospensione del versamento
- ✓ Sospensione del versamento di cartelle di pagamento e avvisi
- ✓ "Rottamazione" e "Saldo e stralcio": sanatoria
- ✓ Sospensione del versamento di somme dovute ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta
- ✓ Termine di notifica atti di controllo

P.I. 03394660264



PROROGA DEI VERSAMENTI IN PRECEDENZA SOSPESI

I versamenti sospesi ad opera del Decreto "Cura Italia" e Decreto "Liquidità" assumo una nuova scadenza.

NUOVA SCADENZA

senza interessi e sanzioni 16 SETTEMBRE 2020

in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020)

A CHI E' RIVOLTO?	VERSAMENTI – ADEMPIMENTI SOSPESI	PRECEDENTE TERMINE	
ex Decreto Liquidità			
Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con: ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019) Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con: ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019)	 ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ✓ addizionali regionali e comunali ✓ iva ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 	30.06.2020 o rateizzazione massima 5 rate mensili	
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019	I ricavi e i compensi <u>percepiti</u> nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, <u>a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Trattasi di una <u>facoltà</u>.</u>	31.07.2020 o rateizzazione massima 5 rate mensili	



	I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del D.L. n. 23 del 08.04.2020.		
ex Decreto Cura Italia			
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti di: ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti nel periodo 02.03.2020 - 30.04.2020 ✓ iva	31.05.2020 o rateizzazione massima 5 rate mensili	
	scaduta il 16.03.2020 Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 02.03.2020 – 30.04.2020	30.06.2020	
Federazioni sportive nazionali, associazioni/società sportive	Versamenti di: ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti nel periodo 02.03.2020 - 30.06.2020 ✓ iva scaduta il 16.03.2020	30.06.2020 o rateizzazione massima 5 rate mensili	
Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019	Versamenti di: ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; ✓ trattenute addizionali regionali e comunali; ✓ IVA; ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti nel periodo 08.03.2020 - 31.03.2020	31.05.2020 o rateizzazione massima 5 rate mensili	



ATTENZIONE

NON SONO PROROGATI


- Versamenti (iva, ritenute, contributi previdenziali, inail, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.03.2020: il termine rimane quello originario del 20.03.2020
- Adempimenti tributari (dichiarazione annuale iva, esterometro I^ trim. 2020, intrastat mensili marzo, aprile maggio, intrastat I[^] trim. 2020, Li.pe., modello TR iva) scadenti nel periodo 08.03.2020-**31.05.2020**: il termine rimane quello originario del 30.06.2020
- Imprese florovivaistiche: versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali e premi inail scadenti nel periodo 30.04. – 15.07.2020 e versamenti iva scadenti nel periodo 01.04-30.06.2020: il termine rimane quello originario del 31.07.2020

CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (CC.DD. "AVVISI BONARI"): RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

I versamenti relativi a CONTROLLI AUTOMATIZZATI (ex art. 36-bis dpr 600/73) e CONTROLLI FORMALI (ex art. 36ter dpr 600/73):









La disposizione opera anche per le **rate** scadenti nei citati periodi.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DI CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI

Prorogato al 30 settembre 2020 (fissato in precedenza al 31.05.2020 dal Decreto Cura Italia) il versamento (in unica soluzione) delle somme scadenti nel periodo 08 marzo 2020 – 31 agosto 2020 di:

- cartelle di pagamento
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti Territoriali
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali

Decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché di 5) anche non consecutive, per:

- piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020
- piani di dilazione presentati fino al 31 agosto 2020



"ROTTAMAZIONE" E "SALDO E STRALCIO": SANATORIA

Non determina l'inefficacia della definizione il mancato, insufficiente, tardivo pagamento, alle rispettive scadenze, delle rate dovute nel 2020 relativamente a:

- rottamazione
- c.d. "saldo e stralcio"

purché avvenga il pagamento integrale di dette rate entro il 10 dicembre 2020 (il decreto Cura Italia fissava la scadenza al 31.05.2020).

A questa scadenza NON opera la tolleranza dei 5 gg previsti a regime per tardivo pagamento.

A differenza di quanto in precedenza previsto, in caso di "rottamazioni" decadute, per queste è possibile chiedere una nuova rateizzazione.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE AD ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Prorogato al 16 settembre 2020 (o con formula rateale in un massimo di 4 rate mensili di pari importo) il versamento delle somme scadenti nel periodo <u>09 marzo 2020 – 31 maggio 2020</u> di:

- atti di accertamento con adesione
- accordo conciliativo
- accordo di mediazione
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex art. 10, 15 e 54 dpr 131/86
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per immobili caduti in successione, imposta sulle donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta sulle assicurazioni

La disposizione opera anche per le rate scadenti nel citato periodo.

TERMINE NOTIFICA ATTI DI CONTROLLO

Per gli atti:

- di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e
- di rettifica e liquidazione

con termini di <u>decadenza scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020</u>, sono **emessi entro il 31 dicembre 2020** e sono **notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza.